



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità



**Protocollo per le udienze civili
del Tribunale di Firenze**
**Testo modificato ed aggiornato
alla luce delle leggi
n. 80 e n. 263 del 2005
e delle esperienze
degli altri Osservatori**
Osservatorio
sulla Giustizia civile di Firenze

**Direzione
Generale
Organizzazione
e Sistema
Informativo**

www.e.toscana.it



**Protocollo per le udienze civili
del Tribunale di Firenze
Testo modificato ed aggiornato
alla luce delle leggi
n. 80 e n. 263 del 2005
e delle esperienze degli altri Osservatori**
Osservatorio sulla Giustizia civile di Firenze



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

**Protocollo per le udienze civili
del Tribunale di Firenze**
**Testo modificato ed aggiornato
alla luce delle leggi
n. 80 e n. 263 del 2005
e delle esperienze degli altri Osservatori**
Osservatorio sulla Giustizia civile di Firenze

Regione Toscana
Direzione generale
Organizzazione
e Sistema Informativo

*Testo a cura
dell'osservatorio
della giustizia civile*

Coordinamento comunicazione ed eventi
Direzione generale della Presidenza
Settore Comunicazione istituzionale
e pubblicitaria

Grafica e stampa digitale
Centro stampa
Giunta Regione Toscana

Tiratura 150 copie
Distribuzione gratuita

Maggio 2008

Protocollo per le udienze civili del Tribunale di Firenze - Testo modificato ed aggiornato alla luce delle leggi n. 80 e n. 263 del 2005 e delle esperienze degli altri Osservatori.

Osservatorio sulla Giustizia Civile di Firenze

[1]

1. Ogni causa, salvo le eccezioni indicate al punto 2, sarà fissata ad un orario preciso, con programmazione, da parte del giudice e dei difensori, del tempo verosimilmente necessario per lo svolgimento dell'attività prevista.

2. Il ruolo dell'udienza sarà affisso alla porta del locale in cui questa si tiene, possibilmente qualche giorno prima.

[2]

1. Le cause per le quali la trattazione non sia necessaria o sia di rapido esaurimento potranno essere fissate ad un medesimo orario entro fasce temporali comunque non superiori a un'ora (ad esempio, cause provenienti da rinvii ex art. 181 o 309 c.p.c., cause provenienti da trattative, udienze ex art.183 c.p.c. nei soli casi di udienze c.d. "seriali", cause fissate per la precisazione delle conclusioni).

2. I rinvii dei procedimenti ai sensi dell'art. 181 e dell'art.309 cpc saranno preferibilmente concentrati in un'unica udienza (mensile o bimestrale) per favorire la gestione informatica del ruolo da parte della cancelleria.

[2bis]

1. I difensori dell'attore inseriscono nell'atto di citazione una chiarificazione in chiave garantistica del contenuto dell'invito rivolto al convenuto, ex art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., finalizzata ad evidenziare al convenuto medesimo, a fronte della modifica introdotta

all'articolo 167 c.p.c. la necessità di rivolgersi sollecitamente ad un avvocato per la predisposizione della difesa, mediante la seguente o analoga formula:

"SI INVITA IL CONVENUTO A RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AD UN DIFENSORE PER CONSENTIRGLI DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO MEDIANTE IL DEPOSITO DI ATTO SCRITTO ENTRO IL TERMINE DI VENTI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA SUINDICATA, CON L'AVVERTIMENTO CHE IL MANCATO RISPETTO DI QUEL TERMINE COMPORTA GRAVI LIMITAZIONI AL DIRITTO DI DIFESA E LE DECADENZE DI CUI ALL'ART. 167, 2 E 3 COMMA. C.P.C."

[3]

1. Ai fini dell'individuazione del termine per la costituzione dell'attore previsto dall'art. 165 cpc si avrà riguardo al momento di perfezionamento della notificazione per il convenuto e non al momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

[3bis]

1. E' auspicabile, ai fini della programmazione della udienza di trattazione e degli ulteriori prevedibili sviluppi della causa, che il difensore provveda alla costituzione del convenuto entro venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. indicata in citazione, o entro venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. fissata ex art. 168 bis ultimo comma c.p.c. anche qualora non debba proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, o proporre domande riconvenzionali od effettuare chiamate di terzi in causa.

[4]

1. La facoltà di differimento ex art.168 bis ult. co. c.p.c. sarà esercitata al fine di poter dedicare a ciascuna causa il tempo necessario per la effettiva trattazione all'udienza ex art. 183 c.p.c.; di

organizzare udienze omogenee per tipo di controversia, ove siano prevedibili attività e/o sviluppi processuali omogenei; di smistare i fascicoli in modo razionale dal punto di vista quantitativo; di fissare ad orari precisi le cause ove siano prevedibili incombenti specifici che richiedano una precisa programmazione di tempi ulteriori: istanze ex artt. 648, 649, 186 ter, 186 bis c.p.c. (su cui vedi oltre).

[5]

1. All'udienza ex art. 183 c.p.c. potranno essere decise le istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c. nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo e le istanze ex artt. 186 bis e ter c.p.c., nel rispetto del principio del contraddittorio.

[6]

1. Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'istanza ex art. 648 c.p.c. sarà decisa all'udienza ex art. 183 c.p.c. se il convenuto opposto si sia costituito in giudizio entro venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo o entro venti giorni prima dell'udienza fissata ex art. 168 bis ultimo comma c.p.c., ferma restando la raccomandazione generalizzata di cui al precedente art. 3bis del presente Protocollo; qualora ciò non avvenga (costituzione all'udienza ex art. 183 c.p.c. o pochi giorni antecedenti) e l'attore opponente chieda un differimento dell'udienza ex art. 183 c.p.c., l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. sarà decisa ad una udienza ravvicinata, sempre ex art. 183 c.p.c., ovvero all'udienza stabilita per la discussione dei mezzi istruttori, a seconda delle esigenze della causa e dell'agenda del giudice.

[7]

1. Nelle cause contumaciali, fin dall'udienza ex art. 183 c.p.c., il giudice

potrà programmare anche le attività di tipo istruttorio, ivi compresa l'eventuale ammissione di c.t.u., la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

[8]

1. L'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. dovrà costituire un momento processuale utile e non limitato alla dispensa di termini per le memorie scritte di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. A tal fine sarà preferibile un rinvio più lungo purché siano garantiti l'effettiva conoscenza della controversia e l'effettivo svolgimento delle attività processuali previste.

[9]

1. All'udienza ex art. 183 c.p.c. saranno svolte tutte le attività previste dalla norma, calibrate in modo flessibile a seconda della natura e dei prevedibili sviluppi della controversia.

2. L'udienza ex art. 183 c.p.c. è da considerarsi tendenzialmente unica, ma con temperamento del principio quando le esigenze del contraddittorio - inteso come contraddittorio ragionato ed approfondito - lo richiedano (ad esempio, rilievi d'ufficio o chiarimenti richiesti dal giudice che richiedano ai difensori attività non esauribile in udienza; emersione di questioni preliminari che rendano necessario un approfondimento da parte dei difensori; esigenza di "segmentare" il tentativo di conciliazione, se disposto ex art. 185 c.p.c.).

[10]

1. L'udienza ex art. 183 c.p.c. in ogni caso costituirà un momento di colloquio processuale tra il giudice e i difensori al fine di: a) delimitare il thema decidendum e il thema probandum; b) rendere noti ai difensori gli orientamenti in diritto del giudice e della sezione

a cui appartiene; c) programmare le attività processuali future, se possibile anche con il calendario di tutte le fasi processuali e non solo dell'adempimento immediatamente successivo.

[11]

1. L'interrogatorio libero richiesto congiuntamente dai difensori delle parti, anche nell'ambito di una comparizione delle stesse volta a provocarne la conciliazione, e l'interrogatorio libero delle parti facoltativamente richiesto dal giudice ex artt. 185 e 117 c.p.c., avrà ad oggetto le circostanze rilevanti e sarà volto alla verifica delle aree di non contestazione. Nel verbale sarà specificato quando le dichiarazioni della parte siano date in risposta a specifiche domande del giudice, anche su sollecitazione dei difensori, ovvero rese spontaneamente.

[12]

1. Il difensore dell'attore, a maggior ragione se vi siano state delle trattative *ante causam* non andate a buon fine, indica, al termine dell'atto di citazione, in grassetto o comunque in caratteri evidenziati, la sua richiesta di comparizione delle parti al fine di effettuare il tentativo di conciliazione ex art.185 c.p.c. Il difensore del convenuto indica al termine della comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria entro venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., in grassetto o comunque in caratteri evidenziati, la sua adesione alla richiesta di comparizione delle parti al fine di effettuare il tentativo di conciliazione ex art.185 c.p.c. In tal caso i difensori si impegnano a comunicare alla cancelleria del giudice designato, o allo stesso giudice, la presenza di tale richiesta congiunta prima della data fissata per l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c..

2. Il tentativo di conciliazione sarà svol-

to dal giudice in modo effettivo, senza limitarsi a stimolare la transazione tra le parti e alla passiva registrazione del fallimento o del successo dei loro tentativi. Il giudice prospetterà, ove possibile, l'area di controvertibilità delle questioni, aiutando le parti a valutare l'alea del processo rispetto al *thema probandum* e formulerà una proposta conciliativa, con indicazione, in linea di massima, dei punti essenziali nel verbale di udienza.

3. Successivamente alla fase di trattazione, dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6, n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c. o dopo lo svolgimento dell'istruttoria, ove appaia opportuno, il tentativo di conciliazione sarà reiterato ex art. 185, comma 2, c.p.c..

[13]

1. Al fine di promuovere una cultura della conciliazione e di utilizzare l'interrogatorio libero a fini probatori e quale strumento di filtro della materia controversa, la conciliazione giudiziale e l'interrogatorio libero, seppure facoltativi, verranno valorizzati nell'ambito del "dialogo processuale" tra difensori e giudice. Questi valuteranno congiuntamente l'opportunità di disporli durante l'udienza ex art. 183 c.p.c.

[14]

1. I termini per il deposito delle memorie richieste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., in caso di assunzione di riserva del giudice al termine dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (ad esempio su istanza ex art. 648 c.p.c. o ex art. 649 c.p.c.), decorreranno da una data specificamente indicata nell'ordinanza riservata.

2. In tutti gli altri casi i termini per il deposito delle memorie richieste dall'art. 183 comma 6 c.p.c. avranno come unico originario *dies a quo* per il loro computo la data dell'udienza ex art. 183 c.p.c.

3. I termini per il deposito delle memorie previste dall'art.183 comma 6 n. 1 c.p.c. saranno chiesti dai difensori solo ed esclusivamente quando tali atti si rendano necessari in relazione alle esigenze di precisazione o modifica delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.

4. Qualora siano depositate memorie ex art.183 comma 6 n. 1 c.p.c non attinenti nel loro contenuto a quanto ivi previsto, le spese relative saranno considerate non ripetibili ai sensi dell'art.91 c.p.c..

[15]

1. Il giudice è tenuto a concedere le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., qualora richieste anche da uno solo dei difensori delle parti, salvi casi eccezionali (ad esempio quando sia sollevata una questione pregiudiziale di rito che appaia al giudice *prima facie* fondata, facendo leva sul disposto dell'art. 80bis disp. att. c.p.c.).

[16]

1. Il giudice in linea di massima e preferibilmente adotterà la decisione sulle istanze di prova in udienza appositamente fissata, all'esito della concessione delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c., previa discussione orale del *thema probandum*.

2. Anche l'assunzione di riserva in quella udienza appositamente fissata, prevista comunque come ipotesi residuale, sarà preceduta, ove opportuno, da una trattazione orale delle questioni da provare.

3. Qualora la natura della causa lo consenta e previa discussione sul punto con il/i difensore/i all'udienza ex art. 183 c.p.c. (ad esempio, cause contumaciali, cause ritenute di scarsa complessità a livello istruttorio, etc.), il giudice assumerà la riserva direttamente all'udienza

ex art. 183 c.p.c., pur avendo concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalla/e parte/i.

[17]

1. Le istanze di prova saranno ricapitolate nelle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e/o n. 3 c.p.c. senza rinvio ad altri atti, evitando di reiterare quelle non più attuali secondo un giudizio di rilevanza che tenga conto dell'eventuale interrogatorio libero delle parti e delle eventuali produzioni documentali intervenute e/o delle eccezioni svolte dalle parti.

[18]

1. La scadenza dei termini per il deposito di memorie e repliche di natura istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. dovrà comunque essere fissata con congruo spazio di tempo antecedente all'udienza stabilita per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.

2. Il fascicolo d'ufficio, prima di essere trasmesso al giudice, sarà a disposizione dei difensori fino a 4-5 giorni prima dell'udienza per estrarre le copie dei documenti prodotti dall'avversario.

3. I termini per le memorie istruttorie possibilmente saranno scaglionati nel tempo onde evitare la concentrazione temporale degli incombenti relativi per la cancelleria.

[19]

1. I difensori, ove possibile, indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova. In caso di riduzione della lista testimoniale il giudice specificherà che il numero dei testimoni limitato (a due, a tre, etc...) si riferisce a ciascun capitolo a scelta della parte.

[20]

1. Salvo che vi ostino ragioni connesse

alla natura della causa, la prova per testimoni potrà essere frazionata se non tutti i testimoni siano presenti all'udienza inizialmente stabilita.

[21]

1. La c.t.u. potrà essere disposta sin dall'udienza dall'udienza ex art. 183 c.p.c. se la causa lo richieda (ad esempio, cause di risarcimento dei danni o in tema di obbligazioni pecuniarie con contestazione solo del quantum, cause in materia di anatocismo bancario, etc...), salva la preventiva definizione del thema decidendum e fermo il rispetto delle regole sull'onere della prova.

[22]

1. Nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

- a) provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il suo contenuto e/o circa la sua integrazione;
- b) specificherà che il c.t.u., qualora la consulenza sia svolta dopo la scadenza dei termini ex art.184 c.p.c., non potrà acquisire ed avvalersi di documenti non prodotti senza il consenso delle parti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l'acquisizione in base ai poteri officiosi ex art. 213 c.p.c. o art. 2711 c.c. e salvo che si tratti di documenti che non costituiscano prova dei fatti storici principali;
- c) incaricherà il c.t.u. di conciliare la lite
- d) disciplinerà il subprocedimento di c.t.u. prevedendo che il consulente, raccolte le osservazioni dei c.t.p., anche in forma scritta, comunichi a questi la relazione finale dando loro termine di circa 20 giorni per far pervenire al c.t.u. le ulteriori osservazioni a tale relazione; che il c.t.u. darà quindi conto di tali osservazioni con un'integrazione della relazione

finale;

e) nel caso di provvedimento emesso in sede di riserva, disporrà che l'ordinanza sia comunicata al c.t.u. e alle parti per intero;

f) disporrà che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su floppy disk e ne spedisca copia per e-mail ai difensori;

g) disporrà che il c.t.u. depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese (con copia per le parti costituite alle quali la invierà anche per e-mail), con l'avvertenza che entro i 15 giorni successivi i difensori potranno presentare eventuali rilievi; il giudice provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza del termine.

[23]

1. La fissazione dell'udienza successiva a quella di conferimento dell'incarico al c.t.u. terrà conto del tempo necessario alle parti e al giudice per esaminare la relazione (indicativamente due mesi dopo la data prevista per il deposito della relazione di c.t.u.).

[23bis]

1. In sede di A.T.P. e/o di Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696bis c.p.c., è opportuno garantire la partecipazione nella fase sommaria di tutte le parti del successivo giudizio di merito.

2. In entrambi i procedimenti il giudice assicurerà il contraddittorio tra il CTU e i CCTTPP attraverso la concessione di termini per osservazioni prima del deposito della relazione definitiva del CTU, secondo le modalità fissate all'art. 22 del presente Protocollo relativo al giudizio di cognizione ordinario.

3. Il giudice, sia in caso di A.T.P. che di Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, provvede a fis-

sare un'udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale per l'esperienza del tentativo di conciliazione e/o la chiusura del procedimento.

[24]

1. Se il convenuto ometta di citare il terzo entro il novantesimo giorno anteriore all'udienza di comparizione spostata dal giudice su richiesta del convenuto, sarà considerato decaduto dalla facoltà di chiamare in causa il terzo, senza possibilità di applicazione, prima della scadenza dei novanta giorni, della richiesta di proroga ex art. 154 c.p.c.; se invece vi provveda e si rilevi un vizio della notificazione troveranno applicazione l'art.160 c.p.c. e l'art.291 c.p.c.; se vi provveda, ma non rispetti il termine a comparire, troverà applicazione l'art.164 c.p.c..

[25]

1. La richiesta di chiamata del terzo da parte dell'attore dovrà essere presentata a pena di decadenza a seconda del momento in cui sorga il relativo interesse e dunque:
a) all'udienza ex art. 183 c.p.c., se l'esigenza è sorta dalla proposizione della domanda riconvenzionale o di eccezioni non rilevabili d'ufficio o comunque dall'esame della comparsa di risposta in caso di costituzione tempestiva venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c. ;
b) nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., se l'esigenza è sorta dopo lo svolgimento dell'udienza ex art. 183 c.p.c., nel caso in cui il convenuto si sia costituito in tale udienza.

[26]

1. Nel caso di chiamata del terzo da parte del terzo:
a) al terzo chiamato si applicano con riferimento all'udienza per il quale è stato

citato, le disposizioni degli articoli 166 e 167 c.p.c. ed egli avrà pertanto diritto di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio fino a venti giorni prima dell'udienza successiva;

b) per le parti originarie resteranno invece ferme le decadenze connesse alla fase per loro già svolta, salvo l'esercizio dei diritti di difesa rispetto al rapporto con il terzo;
c) gli stessi principi si applicheranno per i casi di 'chiamate a catena', con formazione progressiva delle preclusioni;
d) le attività processuali di cui all'art. 183 c.p.c. saranno svolte solo a completa integrazione del contraddittorio.

[27]

1. La domanda del convenuto contro altro convenuto (c.d. domanda trasversale) dovrà essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata entro venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c.

2. La domanda trasversale non renderà necessario lo spostamento dell'udienza ex art. 183 c.p.c. e il convenuto destinatario della domanda potrà svolgere le sue difese e proporre domande riconvenzionali all'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c..

3. Qualora il convenuto destinatario della domanda trasversale rimanga contumace, il giudice, all'udienza ex art. 183 c.p.c., su istanza di parte, fisserà un termine per la notifica della domanda al contumace medesimo.

[28]

1. Nel caso che il convenuto si sia costituito all'udienza ex art. 183 c.p.c., o comunque in ipotesi di rilievi d'ufficio svolti dal giudice durante la citata udienza, l'attore deve proporre le eccezioni che sono la conseguenza delle difese del convenuto o precisare e modificare

le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.

[29]

1. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice per chiamare in causa il terzo e il giudice potrà autorizzare detta chiamata anche prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c..

2. Qualora l'opponente abbia citato direttamente il terzo per l'udienza ex art. 183 c.p.c., il giudice valuterà, in tale udienza, se sussistano i presupposti per l'autorizzazione che potrà rilasciare ex post con effetti sananti.

[30]

1. La decadenza dalla facoltà di chiamare in causa un terzo avrà valore esclusivamente endoprocessuale, pertanto la causa separatamente proposta contro il terzo potrà essere riunita alla causa in cui si è verificata la decadenza dalla chiamata.

2. Il giudice valuterà ovviamente la ricorrenza dei motivi di connessione e l'opportunità della riunione.

[31]

1. A seconda della natura e della difficoltà delle questioni da decidere il giudice emetterà la sentenza nelle forme semplificate previste dall'art. 281 sexies c.p.c. da considerarsi come modalità preferenziale per la decisione delle cause contumaciali, delle questioni preliminari di rito, delle cause in diritto di natura serie e/o di facile soluzione.

[32]

1. Nei provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro, il giudice specificherà distintamente l'importo di capitale, interessi e

rivalutazione, se liquidati; nel caso in cui essi non siano liquidati, il giudice specificherà la data di decorrenza ed il tasso degli interessi, l'importo su cui devono essere calcolati nonché i parametri di riferimento per il calcolo della rivalutazione; in caso di interessi su una somma da rivalutarsi progressivamente il giudice specificherà il termine periodico della rivalutazione.

[33]

1. I giudici terranno debitamente conto nella liquidazione delle spese di lite di quelle relative al compenso del consulente di parte, purché i difensori documentino il relativo esborso.

[33-bis]

1. Ogni atto di causa conterrà nell'epigrafe, in grassetto o comunque con caratteri evidenziati, l'esatta indicazione della sua funzione processuale (atto di citazione, comparsa di risposta, atto di citazione per chiamata di terzo in causa, atto di intervento, "prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.", "seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.", "terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c." -,comparsa conclusionale, memoria conclusionale di replica, nota spese).

2. In contestualità del deposito dell'ultimo suo atto difensivo, l'avvocato depositerà nel proprio fascicolo un floppy-disk contenente i files di tutti gli atti da lui redatti, possibilmente denominando i singoli files secondo le indicazioni di cui al comma precedente. Ove invece il giudice preferisca ricevere detti files direttamente nella propria casella di posta elettronica, lo comunicherà ai difensori delle parti.

3. Nell'epigrafe della nota spese il difensore indicherà il valore della controversia assunto a base della redazione della nota, nonché - in caso di intervenuta varia-

zione delle tariffe in corso di causa - quella applicata ai diritti in ragione del momento di compimento delle diverse attività.

4. Nella redazione della nota spese il difensore indicherà le spese borsuali (contributo unificato, marca integrativa, costo notifiche etc.) in colonna separata rispetto ad onorari e diritti, includendo nella colonna di questi ultimi le spese imponibili (scritturati e altre spese non documentate).

5. Le spese eventualmente sostenute per il compenso di consulenti tecnici di parte verranno espone nella nota spese con allegazione dei relativi documenti giustificativi.

[33-ter]

1. I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affolati.

2. I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte e di verificare - in accordo con le cancellerie - che di ogni scritto difensivo sia fornita copia da inserire nel fascicolo d'ufficio.

3. Gli atti del fascicolo d'ufficio dovranno essere a loro volta numerati progressivamente in relazione alla data di produzione e fisicamente ordinati secondo il relativo ordine cronologico.

4. Il cancelliere - o, ove l'udienza venga celebrata senza assistenza di cancelliere, lo stesso giudice - provvederà alla fine dell'udienza a numerare, facciata per facciata, i fogli sui quali è stato redatto il verbale, unendoli ai fogli del verbale delle udienze precedenti, di guisa che l'intera sequenza dei verbali sia fisicamente unita e progressivamente numerata.

5. Al termine di ogni udienza il cancelliere - o, ove l'udienza venga celebrata senza assistenza di cancelliere, lo stesso

giudice - provvederà ad annotare sulla copertina del fascicolo la data e l'ora dell'udienza di rinvio.

6. Nell'indice del fascicolo di ufficio, redatto sulla copertina interna dello stesso ai sensi dell'art. 36 disp. att. c.p.c., sarà riportata, tra l'altro, l'annotazione della costituzione di ciascuna parte e della restituzione in cancelleria dei fascicoli di parte eventualmente ritirati dai difensori, anche qualora ciò avvenga al momento del deposito delle comparse conclusionali.

[33-quater]

1. Ogni volta che in uno scritto difensivo si faccia riferimento ad un documento, di tale documento - se già in atti (propri o delle altre parti), o contestualmente prodotto - verrà indicato anche il numero di produzione, di modo da consentirne l'immediata individuazione.

2. I documenti prodotti dovranno essere indicati in una distinta identificativa o descrittiva degli stessi, redatta in calce all'atto a cui gli stessi siano allegati o nel verbale dell'udienza in cui avvenga la produzione, con congruente numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo di parte.

3. In caso di produzioni documentali ulteriori rispetto a quelle effettuate con gli atti introduttivi, ai documenti prodotti dovrà essere assegnata una numerazione progressiva in prosecuzione dell'ultima precedentemente effettuata: ciò sia in caso di produzione in udienza che in caso di allegazione agli scritti difensivi versati in corso di causa.

[34]

1. La verbalizzazione delle attività di udienza si svolgerà preferibilmente con l'uso degli strumenti informatici e particolarmente per l'assunzione delle prove. La verbalizzazione avverrà co-

munque sotto la direzione del giudice.

2. I difensori preciseranno le conclusioni su foglio dattiloscritto da allegare al verbale di udienza, salve le integrazioni che si rendano necessarie alla luce delle conclusioni avversarie.

[35]

1. Il giudice autorizzerà ex art. 151 c.p.c. la comunicazione delle ordinanze anche mediante fax o posta elettronica, pur nella ipotesi in cui il difensore della parte non abbia indicato nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica ex art. 133 c.p.c.; i difensori si impegnano, in ogni caso, a comunicare con lo stesso mezzo l'avvenuta ricezione dell'atto.

2. Nell'assumere la riserva il giudice darà atto del preventivo consenso dei difensori a tali forme di comunicazioni.

[36]

1. Quando si renda necessario il rinvio dell'udienza anche per impedimento del sostituto del giudice, sarà dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione fax o posta elettronica.

[37]

1. Potranno essere concessi rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex art. 117 c.p.c..

[38]

1. I difensori si impegnano a comunicare tempestivamente al giudice l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia.

2. Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190

c.p.c., i difensori potranno presentare congiuntamente istanza al giudice perché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentirne la cancellazione dal ruolo o l'estinzione.

[39]

1. I difensori consegneranno al giudice copia della giurisprudenza di merito citata negli scritti difensivi o nella discussione orale.

[40]

1. I difensori si impegnano a consegnare al giudice del primo grado copia semplice della sentenza emessa dal giudice di appello e dalla Corte di cassazione.

[41]

1. E' auspicabile che all'inizio di ciascun anno solare, presso ogni sezione, si tenga una riunione organizzativa nella quale si verifichino i tempi massimi di rinvio tendenzialmente prevedibili per ciascun incombenza per il ruolo di ciascun giudice, valutando le soluzioni più opportune per rendere omogenea la durata dei procedimenti nella sezione: il Presidente renderà pubbliche le indicazioni mediante affissione in cancelleria.

2. Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

3. Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare complessità, ovvero per l'audizione delle parti e dei testi, potranno essere fissate, ove se ne ravvisi la opportunità, udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato (e quindi anche in orario pomeridiano), compatibilmente con gli impegni dei difensori.

